



Repertorio N.

Raccolta N.

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre settembre duemilaquattro in Napoli e nel mio studio alle ore dieci e trenta.

Avanti a me dr. ENRICO SANTANGELO, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con lo studio alla Via Generale Orsini N. 30,

SI E' RIUNITA

L'assemblea de:

La società "PUBLIC DIGITAL FACTORY S.p.A.", con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Piazza Municipio c/o Comune, capitale di Euro 5.160.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04311821211, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-adeguamento dello statuto sociale alla normativa contenuta nel Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, così come modificata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, N. 6.

E' PRESENTE

MORGERA CANDIDA, nata a Napoli il 6 febbraio 1970, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia con il mio assenso all'assistenza dei testimoni, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 10 dello statuto sociale l'amministratore unico Candida MORGERA, la quale,

CONSTATATO

-----che è presente l'intero capitale sociale in persona di:

---COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO, con sede in Pomigliano D'Arco (NA), Piazza Municipio n. 1, Codice Fiscale 00307600635, rappresentato dal sindaco Michele CAIAZZO, nato a CREHANGE (Francia) il 14 agosto 1957, titolare di numero 309.600 (trecentonovemilaseicento) azioni del valore nominale di 10,00 (dieci virgola zero) EURO ciascuna, per un valore complessivo di EURO 3.096.000,00 (tremilioninovantaseimila virgola zero);

---PROVINCIA DI NAPOLI, con sede in Napoli - Piazza Matteotti, codice fiscale 01263370635, titolare di numero 206.400 (duecentoseimilaquattrocento) azioni del valore nominale di 10,00 (dieci virgola zero) EURO ciascuna, per un valore complessivo di EURO 2.064.000,00 (duemilionesessantaquattromila virgola zero), rappresentata dal dr. PIETRO GONSALEZ del CASTILLO, nato a Napoli il 19 gennaio 1958, all'uopo delegato;

-----che è presente l'organo amministrativo in persona di sé medesima, Amministratore Unico;



-----che è presente l'intero Collegio Sindacale, in persona di:

- LUIGI RICCI, nato a Napoli il 30 ottobre 1962, Presidente;
- FRANCESCO ALMANZA, nato a Napoli il 20 settembre 1961, Sindaco Effettivo;
- NUNZIO REA, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 16 maggio 1969, Sindaco Effettivo;

-----che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea totalitaria ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente fa presente all'assemblea la necessità di adeguare le norme dello statuto sociale al "nuovo diritto societario" in vista dell'approssimarsi del termine ultimo del 30 settembre 2004.

Inoltre, viste le innovazioni legislative che la riforma ha introdotto, il presidente illustra all'assemblea l'opportunità di modificare lo statuto in maniera tale da renderlo anche più aderente alle esigenze della società stessa.

In particolare, le modifiche da apportare al vecchio statuto riguardano:

- l'Art. 2 (due), nel quale si è eliminata la previsione dell'indirizzo in cui ha sede la società, permettendo così che eventuali cambiamenti della sede all'interno dello stesso comune non richiedano una modifica dell'atto costitutivo;
- l'Art. 4 (quattro), relativo all'oggetto, nel quale viene eliminata la limitazione di azione della società al solo Comune di Pomigliano d'Arco e la possibilità di acquisire partecipazioni solo in enti a partecipazione pubblica;
- l'Art. 6 (sei), nel quale viene precisato che le azioni sono tutte ordinarie, nominative e liberamente trasferibili;
- l'Art. 7 (sette), in cui si sono previste le nuove norme relative all'intervento in assemblea da parte dei soci;
- l'Art. 8 (otto), in cui sono stati adeguati alla nuova normativa i termini per le delibere annuali di approvazione del bilancio, sono stati previsti i nuovi requisiti per la cosiddetta "convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza", si sono previste nuove forme di convocazione delle assemblee, sono stati richiamati i nuovi requisiti richiesti dalla legge affinché un'assemblea possa essere considerata validamente costituita anche in mancanza di una valida convocazione;
- l'Art. 9 (nove), di cui è stata modificata la formulazione relativa all'assemblea straordinaria, fermo rimanendo i quorum costitutivi e deliberativi;
- l'Art. 12 (dodici), in cui è stata precisata la durata in carica dell'organo di amministrazione;





S T A T U T O  
della società "Public Digital Factory S.p.A."

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Public Digital Factory S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Pomigliano D'Arco (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata sino al 31 Dicembre 2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha come oggetto la creazione delle condizioni per consentire lo sviluppo economico e sociale del territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, attraverso la valorizzazione, riconversione, l'allestimento e la gestione di complessi immobiliari, sia industriali che commerciali.

Nell'ambito di tale oggetto, la società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) acquisisce la proprietà, anche mediante conferimento, di complessi immobiliari ubicati nel territorio della Provincia di Napoli, progetta e realizza interventi per la loro valorizzazione e riconversione ad attività economicamente compatibili con lo sviluppo economico e sociale dell'area, con particolare riferimento ad attività di formazione, attività di spettacolo ed attività per la diffusione e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e della provincia di Napoli in generale ed attività ricreative e per il tempo libero complementari;
- 2) effettua attività di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e allestimento dei complessi immobiliari acquisiti, o di parte di essi, al fine di destinarli alle attività economiche individuate;
- 3) gestisce direttamente, o concede in gestione a operatori specializzati, gli immobili e le aree attrezzate per l'esercizio delle attività economiche individuate;
- 4) effettua le necessarie operazioni commerciali, finanziarie (con esclusione di qualsiasi operazione di leasing attivo, nonché di "credito al consumo" anche nell'ambito dei soci), bancarie, ipotecarie e immobiliari, ivi compreso l'acquisto, la vendita e la permuta, di beni mobili, anche registrati.



immobili e diritti immobiliari;

5) ricorre a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

6) concede fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.

Nell'ambito delle suddette attività la società potrà fornire servizi reali ad enti ed imprese pubbliche e private, nonché acquisire partecipazioni, nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 2361 del codice civile, in società, consorzi e raggruppamenti di imprese con oggetto sociale affine.

La società, anche attraverso la collaborazione di altre società, enti ed istituti, potrà predisporre progetti d'assistenza e di promozione nei settori specifici utilizzando le risorse finanziarie, i finanziamenti ed i contributi anche in conto capitale previsti dai regolamenti e dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie.

I servizi istituiti nell'ambito delle finalità perseguite dalla società potranno essere gestiti in economia, in concessione o in subconcessione ed in ogni altra forma che la società, nei limiti della vigente normativa, riterrà opportuna.

La società potrà accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Pubblici, Associazioni e privati.

## TITOLO II

### Capitale sociale e azioni

Articolo 5 - Qualità di socio, circolazione delle azioni e perdita della qualità di socio.

Possono essere soci della società:

- ENTI PUBBLICI e loro organismi associativi che perseguono lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale locale;
- associazione, consorzi e società consortili tra operatori economici, anche privati, locali.

Quando un socio intenda cedere in tutto o in parte la partecipazione societaria, ne dà comunicazione all'Organo Amministrativo nelle forme previste dal Codice Civile.

L'amministratore Unico o il Presidente della società comunica agli altri soci i termini ed il prezzo dell'offerta per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

I soci che intendessero acquisire le azioni in vendita ne daranno comunicazione nei termini previsti all'Amministratore Unico o al Presidente della società, il quale alla scadenza del termine, comunica al socio venditore l'esito della procedura.

Le azioni non soggette alla richiesta di prelazione possono essere cedute a terzi al prezzo di cui all'offerta, salvo il gradimento del nuovo socio da parte dell'Assemblea dei soci. Qualora le richieste di acquisto fossero superiori all'offerta, le azioni vengono ripartite tra gli aspiranti acqui-



renti secondo l'ordine di arrivo delle richieste alla società. L'assemblea straordinaria può disporre aumenti di capitale del tutto o in parte riservati all'ingresso di nuovi soci; in tal caso, per la parte riservata non si dà luogo alle procedure per l'esercizio del diritto di opzione nell'osservanza delle norme di legge.

Con la stessa decisione che aumenta il capitale, l'Assemblea stabilisce i termini e le modalità di sottoscrizione.

In ogni caso le quote di partecipazione al capitale sociale della Provincia di Napoli e del Comune di Pomigliano d'Arco, soci fondatori, non potranno, complessivamente, essere inferiori al 51% (cinquantuno per cento).

#### Articolo 6 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 5.160.000 (cinquemilionicentossessantamila), rappresentato da numero 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero), tutte nominative e liberamente trasferibili.

Per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale i soci potranno mettere a disposizione della Società, in caso di necessità, altri mezzi finanziari e/o somme di denaro in proporzione alle rispettive azioni di partecipazione al capitale sociale. Tali somme saranno assolutamente infruttifere di interessi e saranno rimborsate secondo le disponibilità finanziarie della società.

### TITOLO III Assemblee

#### Articolo 7 - Assemblea.

Possano intervenire all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari aventi diritto di voto nell'assemblea stessa.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le deliberazioni che in essa vengono assunte obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti o assenti, fatto salvo il diritto di recesso.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea per ogni azione sottoscritta.

Ogni azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare; ogni delegato non può essere portatore di più di una delega.

#### Articolo 8 - Convocazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

-entro il mese di novembre per l'approvazione del piano previsionale, su base triennale, che indichi l'andamento economico, finanziario e patrimoniale ragionevolmente prevedibile per la società;

-entro 120 giorni, ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., entro 180 giorni



dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è, altresì, convocata su deliberazione dell'Organo Amministrativo o quando lo richiedano i soci portatori di almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo o il Collegio Sindacale lo reputi necessario o su richiesta motivata con proposto ordine del giorno, dei soci portatori di almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.

Nel caso la richiesta sia fatta dal Collegio Sindacale o dai soci, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Le assemblee vengono convocate mediante pubblicazione di rito sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano di diffusione nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, compresi fax e posta elettronica.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno fissato per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso della prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 9 - Maggioranze richieste per le Assemblee.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con tanti voti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 10 - Svolgimento dell'Assemblea e sue competenze.



Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o da una persona nominata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

Compete all'Assemblea dei soci:

- scegliere l'Organo Amministrativo, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- eleggere L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;
- eleggere il Collegio Sindacale;
- stabilire il compenso dell'Amministratore Unico oppure del Presidente e quello complessivo degli altri organi;
- approvare il piano previsionale triennale delle attività ed il bilancio consuntivo finale di esercizio;
- approvare le modifiche dell'atto costitutivo;
- compiere tutte le azioni ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

#### TITOLO IV

##### L'organo Amministrativo

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 - L'Organo Amministrativo.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da 2 (due) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea, che ne stabilisce il compenso.

Articolo 12 - Durata delle cariche.

L'Amministratore Unico, ovvero i Consiglieri di amministrazione ed il Presidente, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assenza ingiustificata da parte di un Consigliere di amministrazione a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio costituisce giusta causa di revoca del consigliere; all'uopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea ordinaria per le opportune comunicazioni e provvedimenti.

Il Presidente può adottare in via di urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Per determinati atti l'Amministratore Unico o il Presidente può conferire mandato con o senza rappresentanza.

Articolo 13 - Modalità di riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di



Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, purché in Italia, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi le suddette condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione per onde consentire la stesura e la sottoscrizione in un unico luogo del relativo verbale.

Il Consiglio si riunisce con periodicità almeno trimestrale, anche per informare il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla società nonché per riferire sulle operazioni con potenziale conflitto di interesse.

Il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio ogni qualvolta sia richiesto da un Amministratore o da almeno due membri del Collegio Sindacale. Le convocazioni sono fatte tramite telefax o lettera raccomandata da spedire almeno sei giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma almeno due giorni prima.

Sono comunque valide le deliberazioni del Consiglio anche se riunitosi senza alcuna formalità ma al completo e con il Collegio Sindacale presente.

I verbali delle sedute consiliari risulteranno da apposito libro e sono firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal consigliere più anziano di età e dal segretario designato volta per volta dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei propri membri.

#### Articolo 14 - Validità delle riunioni e delle delibere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Articolo 15 - Poteri.

L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione hanno i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza limitazione o eccezione alcuna con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenesse opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati determinando i limiti della delega ai sensi degli artt. 2381 e 2384 del codice civile ed il compenso.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono anche nominare procuratori e direttori generali,



fissandone le facoltà, i compiti, le attribuzioni e i compensi.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono, in caso di necessità, altresì nominare direttori tecnici di produzione, direttori commerciali ed amministrativi, nonché tecnici responsabili degli impianti ai sensi della legge 46/90 e tecnici responsabili per la motoristica ai sensi della legge 122/92.

**Articolo 16 - Firma e rappresentanza.**

La firma e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore delegato nei limiti che saranno previsti nella delibera di delega.

Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, direttori e procuratori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri ed ai terzi.

**Articolo 17 - Compensi.**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni e l'Assemblea potrà attribuire agli stessi compensi, partecipazioni agli utili e stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata in carica.

**TITOLO V**

**Collegio Sindacale**

**Articolo 18 - Collegio sindacale.**

Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa vigente, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il compimento dell'incarico, le responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.



TITOLO VI

Bilancio e utili

Articolo 19 - Esercizi sociali.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il primo esercizio sociale ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di costituzione.

Articolo 20 - Bilancio.

Al termine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procederanno, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione e deposito del bilancio e della relazione sull'andamento delle attività e della gestione sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci con le osservazioni del Collegio Sindacale, previo deposito presso la sede sociale nei termini di legge.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, entro il termine del 31 ottobre di ogni anno, provvederanno alla redazione di un piano previsionale su base triennale che indichi l'andamento economico, finanziario e patrimoniale ragionevolmente prevedibile per la società.

Tale piano sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 21 - Utili.

Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti al fondo di riserva ordinario per una percentuale, determinata dall'Assemblea, non inferiore a quella prevista dalla legge e per il restante saranno destinati allo sviluppo della società.

L'Assemblea può destinare quota parte degli utili a favore degli azionisti.

TITOLO VII

Liquidazione

Articolo 22 - Liquidazione.

La società si scioglie per scadenza del termine o per la deliberazione dell'Assemblea.

Le norme relative alla liquidazione della società, alla nomina del liquidatore, nonché la determinazione dei poteri e del compenso a questi spettanti, saranno stabilite dall'Assemblea a norma degli artt. 2484 e seg. del codice civile.

Articolo 23 - Controversie sociali.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le



controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 24 - Clausola di rinvio.

Per quanto non espressamente convenuto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.